

Legge fallimentare. Le Linee guida del Consiglio nazionale dei commercialisti

Il precetto «ricorda» al debitore che può accordarsi con i creditori

SOLUZIONE POSSIBILE

Se manca l'informazione l'atto resta valido ma può essere impugnato se si dimostra che la carenza poteva fermare l'iter

Giorgio Costa

■ Possibile impugnare l'atto di precetto che non avverta il debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di **sovraindebitamento** concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi. È questa - secondo le linee guida al nuovo processo esecutivo redatte dalla Commissione di studio in materia di esecuzione mobiliare e immobiliare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - una delle più importanti novità del Dl 83/2015 che ha modificato il testo dell'articolo 480, comma 2 del Codice di procedura civile attraverso la previsione di un ulteriore avvertimento contenuto nell'atto di precetto che è diventato obbligatorio dal 21 agosto 2015. Questo nell'ambito del generale *favor legis* accordato all'istituto della composizione negoziata della crisi del soggetto sovraindebitato ma non fallibile. La nuova disposizione impone, quindi, al creditore di rendere edotto il debitore circa la facoltà di evitare l'avvio dell'esecuzione forzata o di impedirne la prosecuzione avvalendosi delle modalità alternative di soluzione della crisi previste dalla legge 3/2012.

L'avvertimento ha una finalità esclusivamente informativa e, quindi, una volta inserito nel precetto, il creditore può iniziare l'esecuzione forzata senza dover attendere l'esito dei procedimenti per la soluzione della crisi di cui il debitore si sia nel frattempo avvalso. Ovviamente, il debitore, una volta apprese le facoltà previste dalla legge, deve tempestivamente esercitarle per conseguire gli effetti

sospensivi che sono ricollegati alla sua eventuale iniziativa. Considerato che il mancato avviso non incide sugli effetti esultra funzione del precetto, è da escludersi che il debitore possa impugnarlo per questa omissione che ha una valenza meramente formale. Tuttavia, il debitore potrebbe però impugnare l'atto di precetto che non contenesse l'avvertimento di cui all'articolo 480, comma 2 del Codice di procedura civile a condizione che dimostri che la mancata formulazione dell'avvertimento non gli abbia consentito di avvalersi tempestivamente delle soluzioni alternative di composizione delle crisi e, nel contempo, prospetti come il ricorso ai procedimenti di cui alla legge 3/2012 avrebbe potuto scongiurare l'inizio del processo esecutivo o impedirne la prosecuzione.

Il documento dei commercialisti contiene anche una raccolta di istruzioni emanate da alcuni Tribunali successive all'entrata in vigore della riforma e una serie di ordinanze di vendita e avvisi di vendita redatti in base all'applicazione della nuova disciplina.

Sono analizzati, in particolare, con riguardo all'esecuzione immobiliare, le funzioni e i nuovi adempimenti demandati al professionista delegato alla vendita, in considerazione dell'obbligo posto in capo al giudice dell'esecuzione di disporre normalmente la delega delle operazioni di vendita. Il documento, infine, presta particolare attenzione ad alcune significative novità che si collegano ad altre importanti riforme già avviate nell'ambito del processo e delle crisi, quali, ad esempio, il necessario coordinamento con le previsioni di cui alla legge 3/2012, e successive modificazioni e integrazioni, e le nuove disposizioni di cui all'articolo 2929-bis Codice civile (esecuzione su beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o donati).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

